

23 NOVEMBRE 2020



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

20/202/SRCU/C4

ORDINE DEL GIORNO IN MATERIA DI CONCESSIONI DEMANIALI

(legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, commi 675 ss.; decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, art 182, comma 2; decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, art. 100, comma 1)

Fuori Sacco – Conferenza Unificata

Come noto, le disposizioni normative in materia di demanio marittimo introdotte dal legislatore nazionale con l'articolo 1, commi 675 ss. della legge n. 145/2018 hanno determinato, come più volte già rappresentato in sede di Conferenza Stato-Regioni, rilevanti problemi applicativi a Regioni e Comuni nell'esercizio delle proprie funzioni sulle aree demaniali marittime; difficoltà e contraddizioni determinate non solo dall'assenza a tutt'oggi di indirizzi univoci per garantire un'omogenea e uniforme applicazione sull'intero territorio nazionale, ma anche dal consolidarsi di un orientamento giurisprudenziale che sancisce in via generale l'illegittimità di una normativa, già più volte reiterata, sulle proroghe ex lege delle concessioni demaniali marittime, in quanto ritenuto confliggente con il diritto eurounitario, con la necessità di una disapplicazione della normativa medesima anche ad opera degli organi amministrativi dello Stato, con i conseguenti profili di responsabilità.

In tale quadro, che evidenzia sempre di più l'esigenza non più rinviabile di una riforma organica dell'intera materia delle concessioni demaniali marittime, anche al fine di dare certezza a tutti gli operatori del settore, sono intervenute le previsioni emergenziali del decreto legge n. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020, all'articolo 182, comma 2 e del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, art. 100, comma 1, le quali hanno tuttavia lasciate irrisolte le questioni sia di legittimità sia interpretative.

Pertanto, anche in considerazione dell'approssimarsi del 31.12.2020, termine finale della durata di gran parte delle concessioni demaniali marittime, è assolutamente necessario e improcrastinabile che il Governo fornisca con le modalità più opportune, anche in termini d'indirizzo interpretativo, indicazioni chiare ed univoche sulla piena efficacia ed applicabilità della vigente normativa in materia, come confermata dalle leggi citate, in relazione alle sopravvenute finalità di contrasto alla recessione economica determinata dall'emergenza Covid

Difatti, il citato decreto legge n. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020, all'articolo 182, comma 2, ha innovato la precedente disciplina, facendo espresso riferimento a "necessità di rilancio del settore turistico" nonché "al fine di contenere i danni, diretti e indiretti, causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 (...)", così ponendo, alla base dell'estensione temporale delle

concessioni demaniali in essere una nuova e diversa ratio, connessa alla straordinarietà dell'evento pandemico.

Pertanto, non vi è dubbio che la recente normativa emergenziale crea una netta demarcazione con le precedenti disposizioni in materia e con i rilevati profili di illegittimità, asseriti in sede giurisprudenziale rispetto ad un contesto di ordinarietà.

Considerato che le precedenti pronunce giurisprudenziali sono state, ovviamente, riferite al quadro normativo previgente, ne consegue che esse non sono invocabili per inibire la piena applicabilità della normativa sopravvenuta in chiave confermativa del regime di proroga.

In ordine all'ambito applicativo di cui all'art. 1, comma 682 della citata legge n. 145/2018 fa riferimento al comma 1 del decreto legge n. 400/1993, le Regioni ritengono che nella nozione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legge 5 ottobre 1993 n. 400, convertito con modificazioni dalla legge n. 494/1993 siano da ricomprendersi tutte le tipologie di concessioni demaniali marittime che possono essere rilasciate, quindi sia quelle relative ad attività turistico-ricreative di cui alle lettere da a) a f) del comma 1 sia quelle "per servizi pubblici e per servizi ed attività portuali e produttive".

Tale interpretazione estensiva è ulteriormente giustificata dalla ratio sottesa alla normativa emergenziale in materia che, muovendo dalla necessità di "contenere i danni, diretti e indiretti, causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19", non può che riconoscere il beneficio eccezionale e straordinario dell'estensione temporale a tutte le tipologie di concessioni demaniali, con una portata generale e onnicomprensiva, senza ingiustificate differenziazioni e conseguenti disparità di trattamento.

Per tutto quanto sopra esposto, al fine di garantire l'uniforme applicazione della normativa sull'intero territorio nazionale

SI CHIEDE

al Governo l'emanazione entro e non oltre il 30 novembre 2020, nelle forme ritenute opportune, di uno o più atti che chiariscano in via definitiva la piena vigenza del regime di proroga e di portata applicativa della disciplina a tutte le concessioni demaniali marittime e delle acque interne, nei termini di cui in narrativa del presente ordine del giorno.

Roma, 23 novembre 2020

